



COMUNE DI ANGRI

PROVINCIA DI SALERNO

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 57

DEL 30.07.2026

OGGETTO: Sentenze del T.A.R. Campania-Salerno RG n. 01549/2025 n.01136/2026 e R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025, rese tra i sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo c/Comune di Angri. Approvazione schema di accordo transattivo e riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.267 del 2000.

L'anno Duemilaventisei

Addì Trenta

Del mese di Luglio alle ore 9:40 nella sala Casa del Cittadino

a seguito di invito diramato dal Sindaco in data 24.07.2026 n. Prot. 023532/2026

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta Pubblica

di prima convocazione

Presiede la seduta il Dott. Vincenzo Ferrara

in qualità di Presidente del Consiglio Comunale:

È presente il Sindaco, **Alfonso Scoppa**

Al momento dell'appello nominale,

dei Consiglieri Comunali sono presenti n. 19 e, sebbene invitati, assenti n. 5 come segue:

N.	COGNOME E NOME	PRESENZA	N.	COGNOME E NOME	PRESENZA
1	ANNARUMMA ANTONIO	SI	13	FERRARA VINCENZO	SI
2	CAMPITIELLO ALFONSO	SI	14	GALASSO GIUSEPPE	SI
3	CONTE ANNA	SI	15	GIORDANO GIANLUCA	SI
4	D'ANTUONO SPERANZA DIANA	SI	16	MAINARDI ANTONIO	SI
5	DAUNNO ROSARIO	SI	17	MAURI PASQUALE	SI
6	DE SIMONE MARCO	NO	18	PAOLILLO ROSA MARIA	SI
7	DEL PEZZO ROSAMARIA	SI	19	PARASCANDOLO CARLA	SI
8	DEL SORBO GIUSEPPE 1971	NO	20	PECORARO ALFONSO	SI
9	DEL SORBO GIUSEPPE 1990	SI	21	PEPE MADDALENA	NO
10	ESPOSITO MADDALENA	SI	22	REGA ANNA	SI
11	FALCONE MARIAGIOVANNA	SI	23	RUSSO ANNAMARIA	NO
12	FATTORUSO GIUSEPPE	SI	24	SORRENTINO MASSIMILIANO	NO

Giustificano l'assenza i Consiglieri Vedi verbale

Risultano altresì presenti, in qualità di Assessori non facenti parte del Consiglio Comunale, i Sigg.:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Maria Luisa Mandara

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri Sigg. _____

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento iscritto al punto 17 all'o.d.g., avente ad oggetto **"Sentenze del T.A.R. Campania-Salerno RG n. 01549/2025 n.01136/2026 e R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025, rese tra i sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo c/Comune di Angri. Approvazione schema di accordo transattivo e riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.267 del 2000"**.

Presenti 19

Illustra la proposta l'Ass. Carmela Fattoruso.

Tutti gli interventi, comprese le dichiarazioni di voto, sono riportati con la tecnica della stenotipia computerizzata, e integralmente allegati per formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Successivamente alla discussione, riportata nell'allegato verbale di stenotipia, Il Presidente pone in votazione a scrutinio palese, per alzata di mano, la proposta di deliberazione, con il seguente esito:

Presenti e votanti	19	Daunno, Rega
Favorevoli	17	
Contrari	2	
Astenuti	0	

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta deliberativa avente ad oggetto: **"Sentenze del T.A.R. Campania-Salerno RG n. 01549/2025 n.01136/2026 e R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025, rese tra i sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo c/Comune di Angri. Approvazione schema di accordo transattivo e riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.267 del 2000"** che si intende parte integrante e sostanziale del presente atto;

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente;

ASSUNTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile previsti dall'art.49 del D. Lgs. 267 del 2000;

ASSUNTO il parere favorevole reso dal Collegio dei Revisori dei Conti, verbale del 14.07.2026, acquisito al prot. n. 22255 del 14.07.2026;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della superiore votazione;

DELIBERA

1.Di approvare l'allegata proposta di deliberazione ad oggetto **"Sentenze del T.A.R. Campania-Salerno RG n. 01549/2025 n.01136/2026 e R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025, rese tra i sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo c/Comune di Angri. Approvazione schema di accordo transattivo e riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.267 del 2000"**, nelle risultanze formulate dal proponente che qui si intende integralmente trascritta;

2. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il seguente esito:

Presenti e votanti	19	Daunno, Rega
Favorevoli	17	
Contrari	2	
Astenuti	0	

immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134, comma 4 del D. Lgs. n. 267 del 2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Sentenze del T.A.R. Campania- Salerno RG n. 01549/2025 n.01136/2026 e R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025, rese tra i sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo c/ Comune di Angri. Approvazione schema di accordo transattivo e riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.267 del 2000.

IL Responsabile dell'UOC Patrimonio, Ambiente, Sport, Cultura e Spettacolo

PREMESSO Che:

- il Comune di Angri ha realizzato interventi di pubblica utilità approvati con delibera di CC n.6 del 14 gennaio 1981 e n.64 del 14 aprile 1981 e successiva delibera n.15295 del 24 aprile 1981, relative al Piano di Insediamenti dei prefabbricati leggeri post-terremoto del Comune di Angri;

-i medesimi interventi prevedevano l'espropriazione di talune porzioni di terreno, tra cui la porzione di 1469 mq, riportata in catasto al foglio 9, particelle 2297 e 1652(ex particella 139 di mq 1469), appartenente per un terzo ai sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo;

-tale porzione di terreno è stata occupata dal Comune, nell'ambito dell'esecuzione dei lavori citati, a far data dal 1986 ed irreversibilmente trasformata, senza che sia intervenuta l'adozione di un valido decreto di esproprio e né la sottoscrizione di una cessione volontaria in luogo di esproprio;

RILEVATO che:

-i sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Domenico De Liguori e Tommaso Cajazzo (quest'ultimo anche quale procuratore di sé stesso), hanno presentato ricorso al Tar Campania, sez di Salerno, avverso il silenzio illegittimamente serbato dal Comune di Angri sull'istanza depositata a mezzo pec in data 18.02.2025, con la quale i ricorrenti chiedevano al Comune di voler adottare tutti gli atti utili e necessari, ai fini alternativamente:

a) della restituzione dell'area, previo ripristino e pagamento delle dovute indennità;

b) ovvero dell'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi e per gli effetti dell'art.42 bis D.P.R. n.327 del 2001";

nonché per la declaratoria dell'obbligo dell'Ente di provvedere definitivamente sull'istanza di cui supra con atto espresso e motivato.

-il Comune di Angri si costituiva in giudizio, a mezzo degli avv.ti interni Rosaria Violante e Adriano Giallauria;

VISTA:

-la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regione della Campania sez dist. di Salerno n. 01020/2025 pubblicata in data 30.05.2025, notificata al Comune di Angri in data 03.06.2025 assunta al prot. com n. 0017786 , tra i sig.ri Felice e Tommaso Cajazzo, ed il Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore, con la quale il TAR ha disposto che il Comune si determini in ordine alla restituzione o all'acquisizione dell'immobile dei ricorrenti entro il termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notificazione della sentenza, precisando in particolare in parte motiva quanto segue: "il Comune di Angri ha una triplice alternativa: i)) può fare



ricorso ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà dell'immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con il proprietario dei terreni; ii) in mancanza, deve restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato; iii) in alternativa, può provvedere all'acquisizione autoritativa del bene ex art.42 bis DPR n.327/2011, con effetto ex nunc e con la corresponsione del necessario indennizzo, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. Nel caso di adozione di decreto ex art.42 bis del dpr n.327/2011, l'ente oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a definire la procedura espropriativa (frazionamento e trascrizione) dovrà corrispondere ai ricorrenti:- un indennizzo corrispondente al valore venale dei terreni occupati al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art.42 bis, primo e terzo comma);- il risarcimento per l'occupazione illegittima, per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'occupazione illegittima e la regolarizzazione dell'acquisto della proprietà da parte del Comune secondo la modalità sopra descritte, da computare nella misura del 5% sul valore venale del terreno occupato al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art.42 bis, terzo comma);

EVIDENZIATO CHE:

- che in data 25.09.2025 prot. com n. 30515 del 25.09.2025 è stato altresì notificato al Comune di Angri il ricorso per ottemperanza alla citata sentenza da parte dei sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo, chiedendo al Tribunale amministrativo adito di dichiarare la mancata ottemperanza del Comune di Angri al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1020/2025 del TAR Salerno, seconda sezione, emessa in data 28.05.2025 e pubblicata in data 30.05.2025 e notificata in data 03.06.2025 e per l'effetto nominare un commissario ad acta con incarico di porre tutti gli adempimenti amministrativi necessari a garantire l'esecuzione del giudicato predetto e comunque il pagamento in favore dei ricorrenti delle somme da calcolarsi nei modi indicati in sentenza;
- che il Comune di Angri con nota del Responsabile dell'UOC Ambiente, Patrimonio, Sport, Cultura e Spettacolo prot. com n.31804 del 03.10.2025, in esecuzione alla citata sentenza del Tar ha avviato, ai sensi dell'art. 7 della legge n.241 del 1990, il procedimento amministrativo per l'acquisizione sanante dell'immobile oggetto di giudizio ex art. 42 bis del DPR n.327 del 2001;
- che in data 13.01.2026 prot. com n. 00966, successivamente integrata con nota prot. n.006296 del 26.02.2026 è stata avanzata dai ricorrenti una proposta di accordo transattivo della controversia che prevede la stipula di una cessione volontaria in luogo di esproprio dell'immobile oggetto della controversia al posto dell'emissione di un decreto unilaterale di acquisizione sanante dell'immobile ex art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001, con pagamento dell'indennizzo di esproprio, applicando l'istituto della *datio in solutum* ex art. 1197 del codice civile ovvero cessione in proprietà di un'area di proprietà comunale di complessivi mq 489,66 sita in Angri presso il fondo Caiazzo, con accollo di tutte le spese per la stipula dell'accordo in forma di atto pubblico, rinuncia al giudizio di ottemperanza, compensazione delle spese legali e rinuncia all'eventuale differenza tra quanto dovuto dal Comune di Angri a titolo di art. 42 bis DPR n. 327 del 2001 ed il valore venale dell'area richiesta di piena proprietà comunale;
- che l'Ufficio Patrimonio con relazione prot.com n. 008758/2026 del 17.03.2026 ha quantificato l'importo da corrispondere al ricorrente ex art. 42 bis del DPR n. 327 del 2001, considerando l'importo già versato al ricorrente (Felice Cajazzo) in data 23.12.1986, quantificato in **euro 47.373,93**;
- che l'Ufficio Patrimonio nella medesima relazione prot. com. n. 008758/2026 del 17.03.2026 ha stimato l'area richiesta di proprietà del Comune di Angri risultando un valore di euro **18.721,68**;



VISTO l'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, introdotto dal comma 1 dell'art. 34 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, il quale, al comma 1, dispone che: *“Valutati gli interessi in conflitto, l'autorità che utilizza un bene immobile per scopi di interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito, non retroattivamente, al suo patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, quest'ultimo forfettariamente liquidato nella misura del dieci per cento del valore venale del bene.”*... “3. Salvi i casi in cui la legge disponga altrimenti, l'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale di cui al comma 1 è determinato in misura corrispondente al valore venale del bene utilizzato per scopi di pubblica utilità e, se l'occupazione riguarda un terreno edificabile, sulla base delle disposizioni dell'articolo 37, commi 3, 4, 5, 6 e 7. Per il periodo di occupazione senza titolo è computato a titolo risarcitorio, se dagli atti del procedimento non risulta la prova di una diversa entità del danno, l'interesse del cinque per cento annuo sul valore determinato ai sensi del presente comma”;

PRESO ATTO CHE la Giunta Comunale, con delibera n.78 del 31.03.2026, esecutiva ex lege, ha deliberato:

1. Di prendere atto della Sentenza del T.A.R. Campania- Salerno R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025, resa tra i sig.ri Cajazzo Felice e Cajazzo Tommaso c/ Comune di Angri, con la quale il Giudice adito ha stabilito che : “il Comune di Angri ha una triplice alternativa: i)) può fare ricorso ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà dell'immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con il proprietario dei terreni; ii) in mancanza, deve restituire i terreni illegittimamente occupati, previa riduzione in pristino stato; iii) in alternativa, può provvedere all'acquisizione autoritativa del bene ex art.42 bis DPR n.327/2001, con effetto ex nunc e con la corresponsione del necessario indennizzo, effettuando anche il doveroso risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. Nel caso di adozione di decreto ex art.42 bis del dpr n.327/2011, l'ente oltre ad adottare tutti i provvedimenti necessari a definire la procedura espropriativa (frazionamento e trascrizione) dovrà corrispondere ai ricorrenti: - un indennizzo corrispondente al valore venale dei terreni occupati al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione, oltre il 10% di tale valore per il ristoro del danno non patrimoniale (art.42 bis, primo e terzo comma); - il risarcimento per l'occupazione illegittima, per il periodo intercorrente tra l'inizio dell'occupazione illegittima e la regolarizzazione dell'acquisto della proprietà da parte del Comune secondo la modalità sopra descritte, da computare nella misura del 5% sul valore venale del terreno occupato al momento dell'adozione del provvedimento di acquisizione (art.42 bis, terzo comma);

2. Di stabilire di pervenire, per le motivazioni e l'istruttoria richiamata in premessa alla prima soluzione prospettata dal Giudice ovvero di pervenire ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà dell'immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con il proprietario dei terreni;

4. Di prendere atto altresì della proposta transattiva avanzata dalla parte e per l'effetto di demandare al Responsabile dell'UOC Patrimonio, Ambiente e Sport, Cultura e Spettacolo la redazione dello schema di accordo transattivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 comma 2 lett. l) del TUEL;

5 Di dare atto che la deliberazione non comporta spese e quindi assunzione di impegni a carico del bilancio comunale;

VISTA la Sentenza del Tar Campania sezione distaccata di Salerno (Seconda Sezione) Rg n.01549/2025 n.01549 pubblicata in data 12.06.2026 notificata in data 12.06.2026 prot.com n.



0019019/2026 del 16/06/2026, con la quale il Tribunale accoglie il ricorso e per l'effetto: ordina al Comune di Angri di concludere il procedimento entro il termine perentorio di giorni 90, decorrenti dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza e condanna il medesimo Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidandole in euro 1.500,00 oltre accessori di legge, da attribuirsi ai procuratori costituiti dichiaratisi antistatari;

RITENUTO che sussistano i presupposti previsti dalla legge affinché il Comune di Angri possa acquisire non retroattivamente al proprio patrimonio indisponibile, ai sensi della norma innanzi citata, l'1/3 della proprietà dell'immobile (terreno), sito in Angri al fondo Caiazzo (ex p.lla 139 di mq 1469), appartenente ai sig. Cajazzo Felice e Cajazzo Tommaso, in quanto tale area è in parte destinata alla futura realizzazione di struttura sportiva;

DATO ATTO, infatti, che:

- a) L'occupazione *sine titulo* della porzione di terreno citata si è resa necessaria per un'opera di indubbia utilità pubblica, rappresentata dagli insediamenti dei prefabbricati leggeri post-terremoto del Comune di Angri;
- b) Non esistevano soluzioni tecnicamente percorribili per poter realizzare l'opera *de qua* senza intaccare la proprietà privata;
- c) Il non corretto perfezionamento del giusto procedimento espropriativo, risalente agli anni 80, non è da ascrivere a comportamenti dell'Amministrazione ingiustificatamente lesivi della posizione giuridica del proprietario inciso dalla procedura ablatoria, quanto piuttosto ad irregolarità di carattere formale, legate alla mancata sottoscrizione della cessione volontaria in luogo di esproprio oppure dell'adozione di un decreto unilaterale di esproprio;
- d) Peraltro, la restituzione del terreno occupato, con la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, comporterebbe uno spreco di risorse pubbliche, in quanto il Comune sarebbe tenuto a pagare l'indennizzo per l'occupazione illegittima dal 1982;

RIBADITO che l'area occupata dal Comune di Angri per la realizzazione dell'opera in argomento, ha un'estensione complessiva di mq.1469 come risulta anche dalla perizia redatta dal tecnico comunale, allegato **A) alla delibera di Giunta Comunale n.78 /2026** i cui estremi catastali e confini sono di seguito riportati:

foglio 9– particelle 1652 e 2297 (ex particella 139);

DATO ATTO CHE:

-è stata stimata la misura dell'indennizzo dovuto, conformemente ai criteri recati all'art. 42-bis del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 ed indicati, nel dettaglio, nella relazione allegata alla delibera di GC n.78/2026 sub lettera **A)** alla presente deliberazione per un totale lordo pari ad € **47.373,93** in favore dei sig.ri Cajazzo, proprietari;

-è stato stimato il valore venale dell'area richiesta a titolo di *datio in solutum* dalla parte privata nella proposta transattiva ed indicata, nel dettaglio, nella relazione allegata alla delibera di Giunta n.78/2026 sub lettera **A)** per un totale lordo pari ad € **18.712,68**;

RITENUTO, in esecuzione delle sentenze TAR di cui all'oggetto di applicare la prima alternativa prospettata dal giudice nella sentenza R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025 ovvero il ricorso ad un accordo transattivo che determini il definitivo trasferimento su base negoziale della proprietà



dell'immobile, verso il pagamento di quanto stabilito di comune accordo con il proprietario dei terreni;

VISTO lo schema di accordo transattivo allegato alla presente proposta di deliberazione e ritenuto lo stesso meritevole di approvazione;

VERIFICATO che la sottoscrizione dell'accordo de quo risulta conveniente per il Comune per diverse ragioni: in primo luogo il Comune provvede a dare esecuzione all'ordine disposto dal Giudice con le sentenze di cui all'oggetto, concludendo un procedimento espropriativo avviato negli anni 80, ottenendo un risparmio economico, pari ad euro 28.661,25, oltre alle spese per la registrazione e trascrizione del decreto di acquisizione sanante, in quanto a fronte del pagamento dell'importo unilateralmente quantificato a titolo di acquisizione sanante pari ad euro 47.373,93, il Comune cede alla parte la proprietà di un'area del valore di euro 18.712,68; in secondo luogo si evita l'alea di un contenzioso in merito alla quantificazione delle indennità dovute ex art. 42 bis del DPR n.327 del 2001;

VISTI:

-l'art.42, comma 2 lett l) del TUEL, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari;

-l'art.194 comma 1 lett.a) del TUEL che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materie di riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

RITENUTO di proporre al Consiglio Comune di approvare lo schema di accordo transattivo tra il Comune di Angri ed i sig. Cajazzo Felice e Cajazzo Tommaso, predisposto in esecuzione alle sentenze del TAR Campania- Salerno R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025 e RG 01549/2025 N.01136/2026;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi dell'art.239, comma 2 lett. B) n.6) del TUEL ;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.P.R. n. 327/2001;

P R O P O N E:

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale;
2. **DI APPROVARE**, in esecuzione alle sentenze del T.A.R. Campania - Salerno R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025 e RG 01549/2025 n.01136/2026, rese tra i sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo c/ Comune di Angri lo schema di accordo transattivo allegato al presente atto sub. A;
3. **DI RICONOSCERE** ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del TUEL la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Campania, sezione distaccata di Salerno (Sezione Seconda) R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025 per un importo pari ad euro **300,00** a titolo di contributo unificato;
4. **DI RICONOSCERE** ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del TUEL la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del TAR Campania, sezione distaccata di Salerno (Sezione Seconda) RG n. 01549/2025 n.01136/2026 pubblicata in data 12.06.2026 per un importo totale pari ad euro **2.488,68**, comprensivo di oneri e c.u. in favore dei procuratori costituiti;



5. **DI AUTORIZZARE** il Responsabile dell'Unità Operativa Complessa "Patrimonio, Ambiente e Sport, Cultura e Spettacolo" alla sottoscrizione dell'accordo transattivo, in nome e per conto del Comune di Angri, ed all'adozione degli atti di gestione consequenziali alla presente deliberazione, ivi inclusi l'assunzione di atti contabili di impegno e successiva liquidazione a carico del Bilancio di Previsione 2026/2028, con imputazione al cap. 01111.03.0370 del bilancio di previsione 2026-2028 dell'esercizio finanziario 2026;
6. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti Campania in ottemperanza a quanto sancito dall'art. 23, comma 5 della Legge n. 289/2002;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere, dettata dal termine perentorio indicato dal Giudice dell'Ottemperanza.

Il Responsabile U.O.C.
"Patrimonio, Ambiente e Sport, Cultura e Spettacolo"
Ing. Manuela Vitale



OGGETTO: Sentenze del T.A.R. Campania- Salerno RG n. 01549/2025 n.01136/2026 e R.G. n. 00506/2025 n. 01020/2025, rese tra i sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo c/ Comune di Angri. Approvazione schema di accordo transattivo e riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. a) del D. Lgs. n.267 del 2000.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, si esprime parere **favorevole per quanto di competenza**

Angri addì, 25/06/2026

IL RESPONSABILE DELL'U.O.C.

Patrimonio, Ambiente e Sport,

Cultura e Spettacolo

Ing. Manuela Vitale

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, come modificato dall'art. 3, comma 2, del D.L. 174/2012 convertito con modificazioni dalla L. 213/12, in ordine alla regolarità contabile della presente proposta, attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza della spesa, si esprime parere

Angri addì,

Il Responsabile U.O.C.

Servizi finanziari

dot.ssa Angela Pauciulo

Comune di Angri
Provincia di Salerno
Collegio dei Revisori dei Conti

**Al Sindaco
Al Segretario Generale
Al Responsabile de Servizi Finanziari
Al Responsabile Patrimonio Ambiente
Sport Cultura e Spettacolo
LL.SS.**

VERBALE N° 41 del 14/07/2026

PARERE EX ART. 239, COMMA 1, LETT. B), PUNTO 6), DEL TUEL SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE AD OGGETTO: "Sentenze del T.A.R. Campania – Salerno R.G. n.01549/2025 n.01136/2026 e R.G. n.00506/2025 n.01020/2025, rese tra i sig.ri Felice Cajazzo e Tommaso Cajazzo c/ Comune di Angri. Approvazione schema di accordo transattivo e riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art.194, comma 1, lett. a), del D.Lgs.267/2000."

Il giorno 14 del mese di luglio 2026, il collegio, composto da Andrea Sicignano, Attilio Petrillo e Tommaso Barbato, in si è riunito presso la sede Comunale per discutere la proposta di delibera in oggetto;

PREMESSO CHE Il Collegio ha ricevuto a mezzo pec in data 07/07/2026 la proposta di deliberazione consiliare e la relativa documentazione istruttoria concernente l'approvazione dello schema di accordo transattivo ed il riconoscimento dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive

RILEVATO CHE

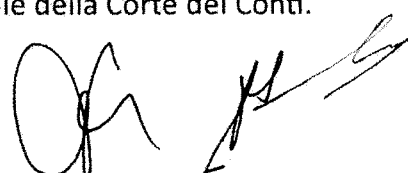
La proposta ricostruisce il contenzioso, evidenzia la convenienza della definizione transattiva rispetto all'acquisizione sanante, quantifica gli importi dovuti e individua la relativa copertura finanziaria.

DATO ATTO CHE

I debiti da riconoscere ammontano ad euro 300,00 per contributo unificato ed euro 2.488,68 per spese di giudizio, riconducibili all'art. 194, comma 1, lett. a), del TUEL.

VERIFICATO CHE

Sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile, la documentazione risulta completa e la proposta prevede la trasmissione dell'atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti.


1/2

Comune di Angri

Provincia di Salerno
Collegio dei Revisori dei Conti

CONSIDERATO

Il riconoscimento costituisce atto dovuto derivante da sentenze esecutive e la soluzione transattiva appare coerente con i principi di economicità, efficacia e buon andamento.

VISTI

- D.Lgs.267/2000
- D.P.R.327/2001
- Art.194, comma 1, lett. a) TUEL
- Art.239 TUEL
- Statuto Comunale
- Regolamento di Contabilità

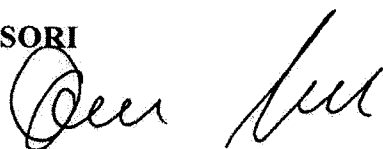
IL COLLEGIO DEI REVISORI FORMULA PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'art.239, comma 1, lett. b), punto 6), del TUEL sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Invita l'Ente a perfezionare gli adempimenti conseguenti, procedere alla sottoscrizione dell'accordo transattivo e trasmettere l'atto approvato alla Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi dell'art.23, comma 5, della Legge n.289/2002.

II COLLEGIO DEI REVISORI

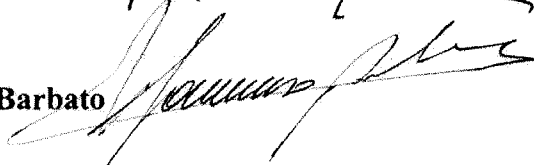
- Andrea Sicignano



- Attilio Petrillo



- Tommaso Barbato



PUNTO N. 17 ALL'ORDINE DEL GIORNO:

"SENTENZE DEL T.A.R. CAMPANIA-SALERNO RG N. 01549/2025 N.01136/2026 E R.G. N. 00506/2025 N. 01020/2025, RESE TRA I SIG.RI FELICE CAJAZZO E TOMMASO CAJAZZO C/COMUNE DI ANGRI. APPROVAZIONE SCHEMA DI ACCORDO TRANSATTIVO E RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART.194, COMMA 1 LETT. A) DEL D. LGS. N.267 DEL 2000."

PRESIDENTE: per questo passo la parola all'assessore Fattoruso per l'illustrazione della proposta.

ASSESSORE FATTORUSO: Grazie Presidente. Allora, il Comune di Angri ha realizzato nel 1981 una delibera dove ha approvato un esproprio di fabbricati leggeri post terremoto del Comune di Angri. In particolar modo questa è un'area che interessa la zona dello stadio, quindi campo sportivo. I medesimi interventi prevedevano l'esproprio di tutta l'area. Il problema è che un terzo dell'area non è stato effettivamente espropriato, cioè non c'è stato il decreto di espropriazione nel 1986. Quindi parliamo di una vicenda che comunque si sta prolungando da oltre 40 anni. In particolar modo i signori Cajazzo hanno fatto ricorso al TAR perché chiedevano al comune di adottare quali erano più o meno gli interventi effettivi che potevano essere la cessione volontaria o comunque semplicemente il ripristino dei luoghi. Fortunatamente nel frattempo il legislatore c'è venuto incontro con l'articolo 42 del DPR numero 327 del 2001 il quale cosa ci dice? Ci dice che il comune può anche con effetto retroattivo espropriare in modo semplice e veloce questi terreni. Quindi nel frattempo gli eredi Caiazza impugnano comunque davanti al TAR questa mancata decisione da parte del Comune e il TAR dispone che entro 90 giorni debbano il Comune dare più o meno tre provvedimenti effettivi perché non può dire cosa può fare o cosa meno. in particolar modo può fare o un ricorso transattivo, o restituire i terreni illegittimamente detenuti e quindi poi il ripristino dello stato che in questo caso non può essere in quanto è un parcheggio è diventato oramai, quindi poi l'amministrazione ha anche altri progetti sullo stesso, e infine può provvedere all'acquisizione autoritativa che è l'articolo 42. Nel frattempo fortunatamente si è riusciti a, soprattutto mi rivolgo alla Segreteria comunale, siamo riusciti ad addivenire ad una cessione volontaria. In poche parole il privato decide di non continuare, di non pretendere tutte le spese legali e interessi e quant'altro attraverso la cessione volontaria di una parte di questo terreno, che è una lingua diciamo di terreno di circa 230 metri, ora non ricordo precisamente. Quindi per questo per questo motivo essendoci anche un risparmio effettivo, anche lo stesso organo di valutazione lo ha determinato dicendo che è un accordo giusto per noi soprattutto, lo ha fatto l'ufficio patrimonio, ritengo sia doveroso dare atto e comunque approvare questo debito fuori bilancio. Grazie.

PRESIDENTE: Grazie assessore, se non ci sono interventi procediamo con le votazioni per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti n. 19

Favorevoli n. 17

Contrari n. 2: Daunno, Rega.

La proposta è approvata.

Votiamo adesso per l'immediata esecutività per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti n. 19

Favorevoli n. 17

Contrari n. 2: Daunno, Rega.

La proposta è approvata.

Del che il presente verbale, letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to Vincenzo Ferrara

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Maria Luisa Mandara

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune il giorno 24 AGO. 2026..... per rimanervi per 15 (quindici) giorni consecutivi (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

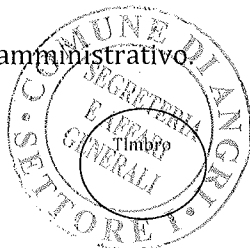
Angri, li 24 AGO. 2026..

IL PUBBLICATORE ONLINE

F.to Giovanni Ferraioli

È copia conforme all'originale per uso amministrativo

Angri, li 24 AGO. 2026



IL SEGRETARIO GENERALE

[Handwritten signature of Maria Luisa Mandara]

Il sottoscritto, su conforme relazione dell'impiegato addetto all'ufficio di segreteria,

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno:

- ☐ perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);
- ☐ per decorrenza del termine di 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione avvenuta in data
(art. 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000).

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

È stata affissa all'albo pretorio on-line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, per 15 (quindici) giorni consecutivi dal al P.A.P. n.....

Dalla Residenza Comunale, li

IL SEGRETARIO GENERALE

.....